

Data di pubblicazione: 29 marzo 2021

LUIGIA DI COSOLA

*Albania e tecnologia Blockchain&Distributed Ledger: la cd.
“Fintoken Act”*

Il 1° settembre 2020 è entrata in vigore in Albania la legge n. 66/2020¹ c.d. “*Fintoken Act*” ovvero la prima regolamentazione organica inerenti alle attività e transazioni realizzate sui mercati finanziari ed effettuate tramite tecnologia *Blockchain&Distributed Ledger*. Trattasi di una regolamentazione che segue il solco normativo già tracciato dai *framework* di Malta e Svizzera.²

¹ Sito web del Parlamento Albanese:

<https://www.parlament.al/Files/ProjektLigje/20200603153635ligj%20nr.%2066,%20dt.%2021.5.2020.pdf>

² Malta ha approvato tre disegni di legge: 1.“Malta Digital Innovation Authority Act” 2.“Innovative Technological Arrangement and Services Act” 3.“Virtual Financial Asset Act”.

Il Parlamento svizzero ha approvato la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito FF 2020 315. Con la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito vengono adeguate in modo mirato diverse leggi federali esistenti, al fine di perfezionare le condizioni che consentono alla Svizzera di svilupparsi come centro di punta innovativo e sostenibile per le imprese attive nel settore delle tecnologie di registro distribuito (TRD, «distributed ledger technology») e blockchain. Inizio della consultazione: 22 marzo 2019. Termine della consultazione: 28 giugno 2019. La documentazione inviata in consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.

Com'è noto, la Blockchain è una tecnologia nata nel 2008 da Satoshi Nakamoto che regola il funzionamento della valuta virtuale Bitcoin. La definizione è ormai ben nota: si tratta di una rete di registri, contenuti su computer separati e collegati tra loro attraverso la rete internet. Non esiste un nodo centrale che governa gli altri, ma, al contrario, tutti hanno gli stessi diritti (c.d. sistema *peer to peer*).

Nella rete vengono utilizzate delle procedure che trattano i dati con tecnologie crittografiche e di sicurezza al fine di avere un sistema che non commetta errori e nel quale i dati non vengano persi.

È di palmare evidenza, dunque, che i vantaggi apportati siano molteplici: trasparenza, in quanto i dati e la storia completa delle transazioni sono visibili da tutti in tempo reale; affidabilità: trattandosi di una rete decentralizzata, ciascun componente può esercitare un qualche controllo sulle informazioni e sui valori custoditi e scambiati, mentre nessuno può autonomamente modificarli o corrompere la rete; solidità e irrevocabilità delle transazioni che avvengono sulla stessa; carattere integralmente digitale e dematerializzato che consente una tendenziale velocità degli scambi nonché una naturale transnazionalità degli stessi; eliminazione degli intermediari, *id est* quei soggetti che a livello centrale validano determinate transazioni, nonché scambi e registri, sicurezza.³

Il governo albanese, dunque, ha approvato recentemente il citato “*Fintoken Act*” con l’obiettivo di aprire l’Albania all’uso delle cripto-

³ Maria Teresa Paracampo, *Fintech: introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari*, Giappichelli Editore, 2019.

valute, agli investimenti e all'applicazione della tecnologia Blockchain in un contesto regolamentato.

La *ratio* della normativa è certamente quella di offrire protezione agli investitori e agli operatori albanesi e stranieri. Essa è articolata conformemente alle direttive dell'Unione Europea nel settore finanziario (in particolare alla V Direttiva antiriciclaggio) e al Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR), anche in vista dell'entrata dello Stato Albanese nell'Unione Europea.

La legge è suddivisa in 10 Titoli e in 107 articoli. In particolare, si segnalano le novità più rilevanti della normativa:

- l'art. 3 individua le autorità competenti: l'autorità di vigilanza finanziaria “*Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF)*” e l'Agenzia nazionale per la società dell'informazione “*Agjencia Kombëtare e Shqipërisë së Informacionit (AKSHI)*”;
- l'introduzione del *digital token agent* di cui agli artt. art. 28 e ss., Titolo III, “*Agjenti i tokenit digjtal*”: il *digital token agent* deve svolgere una serie di compiti nell'ambito dell'assistenza offerta ad operatori nazionali e stranieri nell'alveo della consulenza finanziaria tra cui: “*a) assistere l'ente richiedente in tutte le questioni relative all'attività da esso svolta, al fine di ottenere e mantenere la relativa licenza, nonché fornire altri servizi che siano ritenuti necessari o opportuni ai sensi della presente legge e ai sensi delle specifiche del caso; b) assistere l'ente richiedente o il titolare della licenza nell'adempimento di tutti i propri doveri e responsabilità derivanti dalla presente legge e statuto nella sua attuazione; c) garantire le autorità preposte e verificare periodicamente i soggetti*”

Albania e tecnologia Blockchain&Distributed Ledger: la cd. “Fintoken Act”

richiedenti o titolari delle licenze in relazione al soddisfacimento delle condizioni di idoneità all'esercizio della rispettiva attività e all'adempimento di tutte le condizioni, doveri e responsabilità che ne derivano da questa legge; d) agire sempre in modo cooperativo nei rapporti con le Autorità preposte...”;

- L'introduzione della figura dell'*Innovative Service Providers*, ovvero di fornitori di servizi innovativi che si occuperanno di fornire supporto agli investitori per quanto riguarda i profili tecnologici, (cfr. art. 65, Titolo VI legge n.66/2020)”.
- Si prevede, altresì la categorizzazione dei *token* in:
 - “*token* di servizio digitale” il quale è un token digitale che: a) consente l'accesso ad un'applicazione, servizio o prodotto; b) non offre alcun valore, servizio o possibilità di applicazione al di fuori della piattaforma DLT in cui viene emesso;
 - “*token* di pagamento digitale” il quale è qualsiasi *token* digitale utilizzato come strumento di scambio, mezzo di pagamento, unità di conto o riserva di valore e che non sia incluso in nessuna delle seguenti categorie: i. *token* di titoli digitali; ii. *token* di servizi digitali;
 - “*token* di titoli digitali” il quale indica rappresentazioni digitali di valore, simili ad altri titoli designati ai sensi della legislazione sul mercato dei capitali, basate sulla tecnologia *blockchain*, confermate da un'autorità nazionale competente, quando soddisfano i seguenti criteri: a) sono liberamente trasferibili; b) attribuiscono al proprietario alcuni diritti monetari o di proprietà sul progetto, o qualora sia caratterizzato da partecipazione agli utili, o un diritto predeterminato, o il potere decisionale al proprietario nel progetto

emesso. Qualsiasi *token* digitale, che combina le caratteristiche di un *token* di titolo digitale con una o più altre categorie di *token* digitale, sarà considerato un *token* di titoli digitali, ai sensi della legge in esame;

- “*token asset digitale*” è qualsiasi *token* digitale, che non rientra in nessuna delle seguenti categorie: i. *token* di pagamento digitale; ii. *token* di titoli digitali; iii. *token* di servizi digitali.
- È prevista, altresì, una tassazione favorevole per gli operatori di mercato che si occupano di innovazione tecnologica.
- Si introducono soglie minime per diversificare le procedure a seconda degli importi dell’offerta in modo da non scoraggiare il finanziamento di capitale di rischio. *“Le offerte di token digitali e / o valute virtuali, che sono regolate da questa legge, sono le seguenti: “a) l’offerta di token di titoli digitali (STO), quando si prevede che l’offerta al pubblico abbia un valore totale pari o superiore a 1000000 (un milione) di euro o l’equivalente di tale importo in lek, entro un periodo di 12 mesi. In questo caso si applicano le disposizioni dell’articolo 34 della presente legge; b) l’offerta di token di titoli digitali (STO), quando si prevede che l’offerta al pubblico abbia un valore totale inferiore a 1.000.000 (un milione) di euro o l’equivalente di tale importo in lek, entro un periodo di 12 mesi. In questo caso si applicano le disposizioni dell’articolo 35 della presente legge; c) l’offerta iniziale di token digitale / valuta virtuale (ICO), quando si prevede che l’offerta al pubblico abbia un valore totale pari o superiore a 8000000 (otto milioni) di euro o l’equivalente di tale importo in lek, entro un periodo di 12 mesi. In questo caso si applicano le disposizioni dell’articolo 36 della*

Albania e tecnologia Blockchain&Distributed Ledger: la cd. “Fintoken Act”

presente legge; c) per le offerte iniziali di token digitali / valute virtuali, che dovrebbero avere un valore totale inferiore a 8000000 (otto milioni) di euro (o l'equivalente di tale importo in lek), entro un periodo di 12 mesi, richiedere la pubblicazione di un documento informativo relativo all'offerta, la cui forma e contenuto è determinato mediante regolamento emanato dall'AFSA. Queste offerte sono escluse dall'applicazione dei requisiti degli articoli 38, 39 e degli articoli da 41 a 49 della presente legge”.

In conclusione, la disciplina de qua può consentire l'aumento dell'attrattività dell'Albania come Paese per gli investimenti esteri. L'impiego nel settore pubblico e privato delle nuove tecnologie non può che essere visto come uno dei fattori decisivi ai fini dello sviluppo economico del paese.